

Le informative per l'azienda

Elevazione dell'indennità di congedo parentale	2
Inps piattaforma "prisma" - informazioni circa l'anzianità assicurativa	5
Previdenza complementare familiari	7
No al riconoscimento facciale per la rilevazione presenze	8
La regolamentazione del contratto a termine nel rinnovo del Ccnl Terziario Confcommercio	9
Nuove soglie reddituali compatibili con NASpl e DIS-COLL	11

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 maggio 2024	12
--	----

Scadenza contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di maggio 2024	15
--	----

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ELEVAZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE

L'Inps ha fornito, con la circolare n. 57/2024, le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale, a seguito della modifica all'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001 a opera della Legge di Bilancio 2024 che ha disposto l'aumento, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è pari all'80% della retribuzione (invece del 60%). Ciò vale, in alternativa tra i genitori:

- con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023;
- esclusivamente per i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata, etc.), con la conseguenza che, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l'ulteriore mese di congedo parentale maggiormente indennizzato spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

È bene precisare che non è stato aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma è previsto solo l'aumento della relativa indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto a quello già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, dei 3 spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro, che interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'ulteriore mese con indennità maggiorata è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi; la fruizione "alternata" tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Di conseguenza, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del c.d. "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:

- un mese è indennizzato all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, T.U..

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
2. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese (questi periodi, sempre fino al limite di un mese, se fruiti, a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023 – sono indennizzati al 60% della retribuzione anziché all'80%);
3. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all'80% di cui al precedente punto 1 e del mese indennizzato all'80/60% di cui al precedente punto 2);
4. i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago, nel qual caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini dopo il 31 dicembre 2022 o 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato territoriale del lavoro.

Il diritto all'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato in maggior misura dal 2024 spetta anche nel caso in cui uno dei 2 genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo. L'ulteriore mese di congedo parentale con indennità maggiorata spetta solo ai lavoratori dipendenti; perciò, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma solo il termine finale del congedo di paternità.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale istituzionale www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato;
- tramite gli Istituti di Patronato.

UniEmens

L'Inps ha anche illustrato le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens: per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio, febbraio e marzo 2024, occorre procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso "M047". Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) con riferimento all'ultimo mese di attività dell'azienda.

Istruzioni specifiche sono fornite anche per la <ListaPosPA> del flusso UniEmens.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: INPS PIATTAFORMA "PRISMA" - INFORMAZIONI CIRCA L'ANZIANITÀ ASSICURATIVA

È noto che nella nostra normativa previdenziale, a mezzo della L. 335/1995, fu introdotto - per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si sono iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, ovvero per coloro che esercitano l'opzione al sistema contributivo - un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato), oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Detto massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici, lvs, pertanto la retribuzione eccedente costituisce base imponibile soltanto per le c.d. contribuzioni minori.

Questo impianto normativo presuppone, quindi, che il datore di lavoro abbia contezza dell'anzianità assicurativa del lavoratore, in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, tanto che lo stesso datore è tenuto ad acquisire una dichiarazione del lavoratore, attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996. Vi sono inoltre obblighi di comunicazione, tra lavoratore e datore di lavoro, in ordine all'eventuale esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva, qualora l'anzianità antecedente al 1° gennaio 1996 sia acquisita successivamente a seguito di riscatto o di accredito figurativo.

Dato il quadro normativo sopra esposto, è emersa la necessità di procedere alla definizione di una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga, in maniera esaustiva, tutti gli elementi informativi, noti all'Istituto previdenziale, utili ad assolvere correttamente l'obbligo contributivo in relazione al massimale citato.

L'Inps, con la recente circolare n. 48/2024, annuncia l'operatività di una piattaforma, denominata Prisma, a mezzo della quale sarà possibile ricavare la situazione previdenziale di un soggetto, al fine di operare in maniera corretta. In tale piattaforma saranno indicati i periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, così come eventuali indicazioni circa l'avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo.

La nuova funzionalità, denominata "prisma", sarà disponibile sia per i datori di lavoro, o loro intermediari, che per gli operatori delle sedi Inps. Il prospetto rilasciato dalla procedura "prisma", al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime necessarie, presenti sulla posizione assicurativa del soggetto. Il prospetto informativo riporta, infatti, soltanto la data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996. In assenza di contributi versati ante 1° gennaio 1996, viene indicata la data in cui si colloca il primo contributo oggetto di domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti la medesima data.

Laddove, invece, tutti gli accrediti riferiti alla contribuzione obbligatoria/figurativa/da riscatto siano successivi al 31 dicembre 1995, il prospetto riporterà la data del primo accredito in forme pensionistiche obbligatorie.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Viene tuttavia evidenziato come tale prospetto abbia esclusivamente valore informativo, in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all'assicurato, e non dunque valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo. Viene fatto notare, infatti, come il prospetto informativo rappresenti in sostanza un mero supporto, che il datore di lavoro può utilizzare per le proprie valutazioni in merito alla correttezza degli obblighi in materia di adempimento contributivo. Ciò poiché la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all'iscrizione, del medesimo, a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall'Inps, ovvero a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell'Inps. Potrebbero inoltre sussistere anche periodi di lavoro svolti all'estero in Paesi dell'Unione Europea, o convenzionati con l'Italia, non ancora certificati e antecedenti al 1° gennaio 1996. Stante queste possibili situazioni operative, viene confermata l'esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l'acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

Infine, viene indicato che, in sede di prima applicazione, ovvero a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all'utilizzo della piattaforma "prisma" i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Inps (solo Gestione privata). Il riconoscimento e la legittimazione all'accesso, in relazione al codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro, sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (UniEmens). Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti c.d. intermediari che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro (L. 12/1979).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: PREVIDENZA COMPLEMENTARE FAMILIARI

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 76 del 22 marzo 2024, ha precisato l’ambito applicativo dell’articolo 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 fornendo in particolare indicazioni in merito al regime dei contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’adesione alle forme di previdenza complementare.

In particolare, con la risposta in commento, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che qualora nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il *“lavoratore di prima occupazione”*, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorreranno alla determinazione dell’ulteriore *“plafond di deducibilità”*. Il predetto *plafond* potrà essere utilizzato dal 6° anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al 25° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro). In conclusione visto che l’Istante ha dichiarato di aver aderito in qualità di *“lavoratore di prima occupazione”* a una forma di previdenza complementare a partire dal 2019, ai fini della determinazione dell’ulteriore *plafond* di deducibilità, dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023. Il *plafond* accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzato dall’Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: NO AL RICONOSCIMENTO FACCIALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE

Si informano i Signori Clienti che il Garante della privacy, nella newsletter n. 520 del 28 marzo 2024, ha reso noto che, con 5 distinti provvedimenti, sono state sanzionate per controllo illecito di dati biometrici 5 società che utilizzavano il riconoscimento facciale per il controllo presenze.

Il Garante privacy, oltre all'assenza di specifica normativa, ha contestato una serie di violazioni, tra cui l'assenza di un'informativa chiara e dettagliata ai lavoratori e l'assenza della valutazione di impatto, con sanzioni rispettivamente di 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro.

In particolare, sebbene nel contesto lavorativo le finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti e di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, § 2, lettera b), Regolamento 2016/679/UE, tuttavia il trattamento dei dati biometrici è consentito solo *"nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri [...] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato"*.

Tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 2-septies del Codice privacy, in base al quale i predetti trattamenti possono essere effettuati conformemente alle misure di garanzia disposte dal Garante (ai sensi dell'articolo 9, § 4, Regolamento), allo stato l'ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad esempio il *badge*). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: LA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE NEL RINNOVO DEL CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO

Si informano i Signori Clienti che in data 22 marzo 2024 è stato rinnovato il CCNL Terziario Confcommercio. Tra le novità si segnala la regolamentazione del contratto a termine: come noto, ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 81/2015, spetta alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché rappresentativa, il compito di indicare le ipotesi che consentono di sfiorare il limite di 12 mesi, anche a seguito di proroga o rinnovo (fino al 31 dicembre 2024, in assenza di disposizione della contrattazione collettiva, è possibile utilizzare le ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti).

In particolare, l'articolo 71-bis individua le seguenti ipotesi:

- saldi (lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali sia estive, come da specifica regolamentazione regionale);
- fiere (lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera);
- festività natalizie (lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio);
- festività pasquali (lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua);
- riduzione impatto ambientale (lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi);
- terziario avanzato (lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell'ambito del terziario avanzato);
- digitalizzazione (lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale);
- nuove aperture (lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti, in tal caso, come previsto dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura);
- incremento temporaneo (lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Lavoro stagionale

Nell'accordo viene regolamentato anche il lavoro stagionale "per picchi di attività" nelle località a prevalente vocazione: i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi sono riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/2015, nonché da limitazioni di durata del rapporto (articolo 19, comma 2), da limitazioni sugli intervalli temporali previsti (articolo 21, comma 2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (articolo 21, comma 01).

Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, siano definite dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Ccnl, con apposito accordo.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: NUOVE SOGLIE REDDITUALI COMPATIBILI CON NASPI E DIS-COLL

Il D.Lgs. 22/2015 disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, ammettendo, per la NASpl, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l'obbligo per l'assicurato di comunicare all'Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse.

Stante le modifiche apportate dal D.Lgs. 216/2023, relativamente all'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente, nel messaggio n. 1414/2024 l'Inps riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. In particolare:

- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l'anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l'anno 2024.

Infine, si ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MAGGIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 maggio 2024, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Mercoledì 1° maggio

Lavori usuranti – Domanda di accesso al beneficio per la pensione anticipata

Entro il 1° maggio 2024, i lavoratori addetti ai lavori usuranti che maturano i requisiti agevolati (anagrafici e contributivi) nel 2025 possono presentare apposita domanda all'Inps per ottenere il riconoscimento del beneficio per lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, necessario per l'accesso alla pensione anticipata (messaggio Inps n. 812/2024).

Domenica 5 maggio (slitta a lunedì 6)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Giovedì 16 maggio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relative al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e Commercianti

Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2024, dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio

Versamento della 2° rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2023 ed all'acconto 2024, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

Lunedì 20 maggio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al I trimestre 2024, relativi agli agenti e rappresentanti.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Martedì 30 aprile

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al II trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO 2024

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di maggio 2024.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 15 MARZO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Aziende non artigiane fino a 15 dipendenti: Livello 1Q: € 2.552,60 (incrementi sui minimi a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali e a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale)
AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - ACCORDO 15 DICEMBRE 2022	
EGR	Egr per i dipendenti di aziende prive di accordi di 2° livello al 31 dicembre di ogni anno e che non percepiscono trattamenti economici aggiuntivi al trattamento economico Ccnl, individuali o collettivi: € 400
COOPERATIVE SOCIALI - SISTEMA COOPERATIVO - ACCORDO 4 DICEMBRE 2020	
IVC	Erogazione 1° <i>tranche</i>
ISTRUZIONE E RICERCA - ACCORDO 18 GENNAIO 2024	
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	In vigore nuova classificazione del personale
INDENNITÀ VARIE	Erogazione nuove indennità modali
MINIMI RETRIBUTIVI	Funzionari ed elevata qualificazione - 0/8 anni: € 1.998,84
LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 28 MARZO 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Direttiva/Centrato: € 2.738,77
LEGNO E LAPIDEI - AZIENDE ARTIGIANE- AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 5 MARZO 2024	
UNA TANTUM	Erogazione 2° <i>tranche</i> : € 65
LEGNO E LAPIDEI AZIENDE ARTIGIANE - ACCORDO 5 MARZO 2024	
UNA TANTUM	1° <i>tranche</i> : € 65
PENNE SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 3 MAGGIO 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 7 Q: € 2.388,30

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

RESTAURO DI BENI CULTURALI - ACCORDO 6 MARZO 2024	
UNA TANTUM	Livello AS: € 2.687,84

STUDI PROFESSIONALI - ACCORDO 16 FEBBRAIO 2024	
UNA TANTUM	Prima tranche: € 200

TRASPORTO - SISTEMA IMPRESA – ACCORDO 22 APRILE 2021	
EGR	Egr per i dipendenti di aziende prive di accordi di 2° livello anno precedente e che non percepiscono trattamenti economici aggiuntivi al trattamento economico Ccnl: € 400

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365